

Le novità introdotte dalla nuova regola tecnica sulle attività commerciali attualmente in corso di emanazione

Arch. Valter Cirillo

Dopo un'elaborazione che a fasi alterne e con il contributo di diversi gruppi di lavoro è andata avanti per diversi anni, lo scorso mese di febbraio è stata approvata dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, la regola tecnica relativa alle attività commerciali, con il parere favorevole anche dei rappresentanti della Confcommercio i cui esperti hanno fornito il proprio apporto alla definizione del provvedimento. Il testo è pertanto in versione pressoché definitiva, fatte salve eventuali limitate modifiche che potranno essere richieste dalla Commissione Europea nell'ambito della procedura di informazione comunitaria, tuttora in corso, a salvaguardia degli aspetti inerenti la libera circolazione dei prodotti negli Stati membri e nei prossimi mesi sarà emanato tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Per le attività commerciali l'unico riferimento normativo in materia di prevenzione incendi attualmente vigente è una circolare ormai datata (la n. 75 del 1967 e successive integrazioni) non certo esaustiva di tutti gli aspetti connessi con la sicurezza antincendio né adeguata a regolamentare le varie tipologie costruttive sviluppatesi negli ultimi decenni. Appare dunque quanto mai importante che vengano stabiliti criteri uniformi ed organici per definire le misure di prevenzione, protezione ed esercizio cui dovranno conformarsi le attività di nuova realizzazione, misure che sono opportunamente graduate in funzione dell'estensione, della complessità planovolumetrica, del carico di incendio e dell'affollamento prevedibile.

Con l'emanazione della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività commerciali potrà dirsi pressoché completata la regolamentazione antincendio nel settore degli edifici civili soggetti al rilascio del certificato di prevenzione incendi in quanto scuole, uffici, edifici di civile abitazione, locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi, strutture sanitarie, attività ricettive, autorimesse, edifici pregevoli per arte o storia, ecc., sono già assistite da una specifica norma "verticale".

La bozza di provvedimento segue l'impianto tipico delle regole tecniche di prevenzione incendi di ultima generazione, conservando, in ogni caso, un'impostazione di tipo deterministico-prescrittivo. Il testo si compone di 6 articoli ed un allegato tecnico suddiviso nei seguenti titoli:

- Titolo I - Definizioni;
- Titolo II - Attività di nuova costruzione;
- Titolo III - Attività provviste di nulla osta provvisorio;

e va a disciplinare, sotto il profilo della sicurezza antincendio, tutte le diverse tipologie di esercizi commerciali previsti dall'attuale legislazione del commercio (piccola, media e grande distribuzione) passando dai negozi di vicinato, ai grandi magazzini, agli ipermercati, ai negozi specialistici, ai centri commerciali.

Campo di applicazione

L'aspetto prioritario da indagare è senza dubbio il campo di applicazione che, come si evince dall'articolo 1 della bozza, sarà riferito alle "attività commerciali all'ingrosso o al dettaglio aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, superiore a 400 m²" coincidendo pertanto perfettamente con la definizione riportata al punto 87 del D.M. 16 febbraio 1982 per l'assoggettabilità delle attività ai controlli dei Vigili del fuoco finalizzati al rilascio del certificato di prevenzione incendi.

La regola tecnica si applicherà alle attività di nuova costruzione ed a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione, vale a dire "gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente".

Le attività commerciali in possesso di nulla osta provvisorio rilasciato ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818, in corso di validità, dovranno invece essere adeguate alle disposizioni riportate al Titolo III dell'allegato entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto in corso di emanazione.

Per le restanti attività già esistenti, in analogia a quanto già asserito nelle più recenti regole tecniche di prevenzione incendi, non sussiste alcun obbligo di adeguamento qualora:

- a) sia stato già rilasciato il certificato di prevenzione incendi sulla base della previgente normativa;
- b) ovvero siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale VV.F..

Una siffatta previsione è volta a dare certezza a coloro che hanno già investito nel settore della sicurezza antincendio e nel contempo riconosce piena fiducia all'operato dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco che, seppur in assenza di direttive esaustive, si presume abbiano saputo individuare, d'intesa con i progettisti, soluzioni in grado di garantire un soddisfacente livello di sicurezza.

Ne discende che per le eventuali attività esistenti non provviste di alcun titolo autorizzativo ai fini antincendio (ossia prive di N.O.P., D.I.A., C.P.I. o anche semplicemente di un progetto approvato) e che quindi finora hanno esercitato in maniera del tutto illegittima, le misure tecniche da osservare saranno le medesime previste per le attività di nuova costruzione.

Obiettivi di sicurezza

Gli articoli 2 e 3 si soffermano sui primari obiettivi di sicurezza antincendio, per la salvaguardia dell'incolumità delle persone (anche disabili) e la tutela dei beni e dell'ambiente, presi a riferimento per l'individuazione delle più idonee misure di prevenzione, protezione ed esercizio riportate nell'allegato.

Tali obiettivi sono sostanzialmente quelli individuati nell'ambito del Documento interpretativo n. 2 - Sicurezza in caso di incendio - emanato ai sensi della Direttiva Europea sulla sicurezza dei prodotti da costruzione (89/106/CEE), vale a dire:

- minimizzare le cause di incendio;
- garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali;
- limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;
- assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Infine dall'entrata in vigore del decreto saranno abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi emanate in materia ed in particolare:

- la circolare n. 75 del 3 luglio 1967 recante "Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc.";
- la lettera-circolare n. 5210/4118/4 del 17 febbraio 1975, recante "Parziali modifiche alla circolare n. 75 del 3/07/67".

Misure tecniche

Passando all'allegato tecnico si ritiene utile richiamare alcune delle principali misure di protezione attiva e passiva che sono previste al fine di compensare il rischio di incendio, in funzione delle caratteristiche planovolumetriche dell'edificio e dei quantitativi di materiali combustibili presenti (in termini di carico di incendio specifico).

Caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture

Le strutture portanti ed i sistemi di compartimentazione dovranno garantire le classi di resistenza al fuoco riportate nella seguente tabella in funzione delle caratteristiche dell'edificio in cui è ubicata l'attività, della sua altezza e dell'eventuale presenza di un impianto di spegnimento automatico:

Caratteristiche dell'edificio in cui è ubicata l'attività	Altezza	Classe di resistenza al fuoco in presenza di impianto di spegnimento automatico	Classe di resistenza al fuoco in assenza di impianto di spegnimento automatico
Edificio di tipo isolato	≤ 8 m	30	45
	> 8 m ≤ 15 m	45	60
	> 15 m	60	90
Edificio di tipo misto	≤ 8 m	45	60
	> 8 m ≤ 15 m	60	90
	> 15 m	90	120
Piani interrati		90	

Rispetto ai valori della tabella sono poi previste alcune eccezioni tra cui il caso di attività commerciali monopiano, isolate e con carico di incendio specifico non superiore a 100 MJ/m², quali potrebbero essere, ad esempio, i vivai, le rivendite di ceramiche, ecc., nel qual caso è ammessa una classe di resistenza al fuoco pari a 15.

Requisiti di reazione al fuoco

I requisiti di reazione al fuoco richiesti per i diversi materiali installati, nell'ambito dei quali, è bene sottolinearlo, non rientrano gli espositori per la merce posta in vendita, sono in linea con quanto previsto in altre regole tecniche; inoltre per i prodotti da costruzione rispondenti al sistema europeo di classificazione, si rimanda alle disposizioni previste nei decreti ministeriali del 10 e 15 marzo 2005.

Compartimentazioni

E' stato questo senza dubbio uno degli aspetti più dibattuti della regola tecnica al fine di trovare soluzioni che contemperassero le esigenze funzionali delle aree di vendita con quelle di protezione passiva degli edifici. Il punto di equilibrio che ne è scaturito prevede la seguente articolazione:

le attività commerciali devono, di norma, essere suddivise in compartimenti, distribuiti sul medesimo livello o su più livelli, di superficie non superiore a 2.500 m²; tale superficie può essere ampliata fino a:

- a) 5.000 m² se l'intera attività commerciale è protetta da un impianto di spegnimento automatico;

- b) 10.000 m² se l'intera attività commerciale è protetta da un impianto di spegnimento automatico ed è inserita in un edificio di tipo isolato;
- c) 15.000 m² se l'intera attività commerciale è protetta da un impianto di spegnimento automatico ed è isolata lungo l'intero perimetro;
- d) 30.000 m² se l'attività commerciale:
 - ha non più di due piani fuori terra ed è priva di piani interrati destinati alla vendita;
 - è interamente protetta da un impianto di spegnimento automatico e da un sistema di smaltimento dei fumi;
 - è isolata lungo l'intero perimetro;
 - è dotata di una squadra di personale destinata esclusivamente al servizio di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze presente durante l'intero orario di apertura al pubblico.

Misure per il dimensionamento delle vie di esodo

Il dimensionamento delle vie di esodo per consentire l'evacuazione degli occupanti in caso di emergenza in tempi compatibili con lo sviluppo della combustione, si deve basare sui seguenti valori di affollamento:

1) ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO:

A) aree adibite alla vendita settore alimentare o misto:

- 0,4 persone/m² per attività con superficie di vendita fino a 2500 m²
- 0,2 persone /m² per attività con superficie di vendita superiore a 2500 m²;

B) aree adibite alla vendita settore non alimentare 0,2: persone/m²

C) aree adibite ad uffici e servizi: persone dichiarate dal titolare + 20%.

2) ATTIVITÀ COMMERCIALI ALL'INGROSSO:

A) aree adibite alla vendita 0,1 persone/m²;

B) aree adibite ad uffici e servizi: persone dichiarate dal titolare + 20%.

3) NEGOZI SPECIALISTICI che trattano una specifica gamma merceologica (non alimentare) con superficie di vendita non superiore a 1000 m²: 0,1 persone/m².

Nei centri commerciali, ai fini del computo dell'affollamento complessivo, occorre sommare quello previsto nelle singole attività commerciali, applicando le densità di affollamento in funzione del settore di vendita (alimentare/misto o non alimentare), e considerando per le parti comuni frequentate dal pubblico una densità di affollamento non inferiore a 0,2 persone/m².

La lunghezza massima dei percorsi di esodo fino a raggiungere un luogo sicuro (misurata considerando lo sviluppo reale e quindi tenendo conto della presenza di arredi, espositori, merce in vendita, ecc.) non può essere superiore a 50 m, incrementabili a 60 m in presenza di un sistema di smaltimento fumi. Inoltre nei centri commerciali ove è prevista la realizzazione della mall (definita come galleria interna, coperta, anche su più piani, su cui si affacciano le attività commerciali avente altezza minima 7 m e larghezza pari almeno a $\sqrt{7} H$), è consentito considerare ulteriori 40 m di percorso di esodo all'interno della mall per raggiungere un'uscita su spazio scoperto, in virtù delle peculiari caratteristiche costrittive delle gallerie che ne garantiscono la percorribilità anche nelle prime fasi dell'emergenza.

Per quanto riguarda le misure di protezione attiva, l'impiantistica antincendio dovrebbe essere così articolata:

Reti naspi/idranti

Le attività commerciali con superficie di vendita fino a 600 m² e carico di incendio non superiore a 100 MJ/m² possono essere prive di impianti idrici a naspi/idranti.

Per le tutte le altre i criteri di dimensionamento degli impianti sono stabiliti in funzione del livello di pericolo della norma UNI 10779, secondo il seguente prospetto:

- superficie di vendita fino a 2.500 m² = livello 1 (ossia funzionamento contemporaneo di almeno 2 idranti DN 45 con portata di 120 l/min e pressione residua non minore di 0,2 MPa, ovvero di 4 naspi aventi portata di 35 l/min e pressione residua non minore di 0,2 MPa, con un'autonomia di almeno 30 minuti);
- superficie di vendita tra 2.500 e 15.000 m² = livello 2 (ossia funzionamento contemporaneo di almeno 3 idranti DN 45 con portata di 120 l/min e pressione residua non minore di 0,2 MPa, ovvero di 4 naspi aventi portata di 60 l/min, pressione residua non minore di 0,3 MPa, con un'autonomia di almeno 60 minuti);
- superficie di vendita superiore a 15.000 m² = livello 3 (ossia funzionamento contemporaneo di almeno 4 idranti DN 45 con portata di 120 l/min e pressione residua non minore di 0,2 MPa, ovvero di 6 naspi aventi portata di 60 l/min, pressione residua non minore di 0,3 MPa, con un'autonomia di 120 minuti).

Per le attività commerciali con superficie di vendita maggiore di 5.000 m² deve essere prevista anche la protezione esterna a mezzo idranti sopra o sotto suolo.

Impianto di spegnimento automatico

Nelle attività commerciali con superficie di vendita maggiore di 5.000 m² o con carico di incendio specifico superiore a 600 MJ/m² deve essere installato un impianto di spegnimento automatico che, nelle zone accessibili al pubblico, dovrà essere alimentato ad acqua.

Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme

Al fine di garantire la precoce rilevazione di un principio di incendio, in tutte le aree delle attività commerciali deve essere prevista l'installazione di:

- segnalatori di allarme incendio del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati, in ogni caso, in prossimità delle uscite;
- impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio d'incendio;
- sistema di diffusione sonora dell'allarme in grado di avvertire prontamente le persone presenti delle condizioni di pericolo allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione.

Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio

Per quanto attiene i criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio, che per i centri commerciali deve essere di tipo unitario, la bozza rimanda agli specifici punti del D.M. 10 marzo 1998. Ai fini del necessario coordinamento delle operazioni di emergenza, è stabilito che venga predisposto un apposito locale o punto di gestione delle emergenze, commisurato alla complessità della attività.

Attività provviste di N.O.P.

Infine, per quanto attiene le attività commerciali esistenti e provviste di N.O.P. in corso di validità, il Titolo III della regola tecnica riporta le misure di adeguamento ritenute più idonee per contemperare le prioritarie esigenze della sicurezza degli occupanti con le oggettive difficoltà di eseguire vasti lavori strutturali e/o impiantistici considerando che si tratta di edifici realizzati da oltre venti anni.

Ovviamente l'emanazione della regola tecnica fa salvi gli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e pertanto è necessario che il datore di lavoro abbia dato attuazione a tutti gli specifici adempimenti in materia di sicurezza antincendio stabiliti

dalla vigente legislazione in materia, con particolare riferimento ai seguenti aspetti gestionali ed organizzativi:

- redazione del documento di valutazione del rischio di incendio;
- redazione del piano di emergenza di cui all'art. 5 del D.M. 10 marzo 1998;
- sorveglianza, controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature di protezione antincendio;
- designazione e specifica formazione del personale incaricato di svolgere le mansioni di addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione e gestione delle emergenze.